



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPRI

ORDINANZA n° 38/2017

“Determinazione delle tabelle minime di armamento per le unità da trasporto passeggeri e da pesca del Circondario marittimo di Capri”

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:

- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 recante “Regolamento per l'esecuzione della l. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”
- VISTO** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 recante “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTA:** la circolare: titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 08/07/1993 con la quale l'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – ha stabilito i criteri per la determinazione delle cosiddette “acque tranquille” ai fini del trasporto passeggeri
- VISTA** la lettera circolare n 3102440 in data 13 luglio 1995 della Direzione Generale della Navigazione e del traffico marittimo con la quale veniva affidato al Comandante del Porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare, sulla base dei principi generali riportati nella circolare stessa;
- CONSIDERATO** che con il Dp. N 3101103 in data 11 maggio 1995 la Direzione Generale della Navigazione e del traffico marittimo, in considerazione delle peculiari condizioni orografiche ed atmosferiche insistenti sull'isola di Capri, ha ritenuto di estendere i limiti operativi delle acque tranquille del Circondario di Capri al periodo invernale;
- CONSIDERATO** che con il Dp 87/II/7895 in data 22.06.1998 il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, a similitudine di quanto espresso nel dispaccio di cui sopra, ai fini del rilascio dei relativi certificati di sicurezza, ha esteso al periodo invernale i limiti delle acque tranquille del Circondario di Capri;
- VISTO** il Dp. N 86/16979 in data 11 novembre 2006 con il quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – VI Reparto – ha rappresentato che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti delle “acque tranquille” fissati dalla circolare sopra citata, dovendo possedere il requisito della “generalità”, siano definite con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- VISTI** i Decreti Legislativi 271/99 ed 81/08 concernenti la sicurezza dei marittimi sulle navi mercantili;
- VISTA:** la Circolare Personale marittimo n.001/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tec - Comando generale delle Capitanerie

di Porto, recante “linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai soli fini della sicurezza del naviglio mercantile, e da pesca nazionale, in attuazione della risoluzione I.M.O. n. 890 (21), come modificata dalla risoluzione I.M.O. A.955 (23) e le normative in esse richiamate”

- VISTO:** il Dp. Prot. N. 65339 in data 08/07/2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto recante chiarificazioni ed integrazione alla circolare 001/2010 in merito al campo di applicazione per la navigazione in acque tranquille;
- RITENUTO:** necessario, dover regolamentare, ai fini della sicurezza della navigazione degli equipaggi e dei passeggeri, la composizione minima degli equipaggi delle unità escluse dal campo di applicazione della summenzionata circolare 001/2010;
- VISTA** la riunione congiunta con le società armatrici che effettuano trasporto passeggeri nell’ambito del circondario marittimo di Capri;
- VISTO:** l’ art. 317 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 426 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – Parte Marittima;

ORDINA

Art. 1 – Campo di Applicazione

Sono approvate le allegate tabelle minime di armamento per le seguenti unità navali, soggette all’applicazione delle presenti disposizioni:

- Unità da trasporto passeggeri inferiori alle 25 t.s.l, che effettuano navigazione “speciale” in acque tranquille, definita dai seguenti limiti:
 - Ore diurne;
 - Visibilità buona;
 - Un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo di Capri;
 - Vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi);
 - Mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,1 – 0,5 m).
- Unità da pesca inferiori a 14 metri di lunghezza tra le perpendicolari e 10 t.s.l, che effettuano la pesca costiera locale fino a 6 miglia dalla costa.

Art. 2 – Obblighi per le unità

Per tutte le unità di cui al precedente articolo, qualora l’equipaggio non sia in conformità alle tabelle minime previste di armamento, non verranno concesse le spedizioni a norma dell’art. 181 del Codice della Navigazione.

Copia della allegata tabella minima deve essere mantenuta a bordo, allegata al relativo ruolino equipaggio dell’unità e deve essere esibita alle autorità competenti, nel corso di controlli, ispezioni.

Art. 3 – Disposizioni finali, sanzioni e pubblicità

La presente Ordinanza abroga e sostituisce ogni altro precedente provvedimento emesso in materia ed in contrasto con le disposizioni ivi contenute.

I trasgressori alla presente ordinanza, incorreranno sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, alle sanzioni previste dall' articolo 1221 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/capri>, nonché tramite la trasmissione agli Enti/Amministrazioni/Società interessate.

Capri, 22 novembre 2017

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Daniele PRATICO'

Firma autografa sostituita da indicazione a
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 39/1993

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO UNITÀ PASSEGGERI			
Tipologia Unità	ordinaria	alternativa	Note
Unità inferiore a 7,5 m. di l.f.t. (propulsione removelica)	01 Conduttore	///	///
Unità che effettuano “navigazione speciale” (acque tranquille) inferiori a 10,00 T.s.l	01 Comandante 01 Direttore di Macchina	01 Comandante/Direttore di Macchina	(1)
Unità che effettuano “navigazione speciale” (acque tranquille) inferiori a 25,00 T.s.l	01 Comandante 01 Direttore di Macchina	01 Comandante/Direttore di Macchina 01 Marinaio	(1)-(2)

Note:

1. Tabella alternativa applicabile qualora:

- il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di Macchina e, quindi, eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- L'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico;
- il Comandante effettivamente imbarcato dichiarerà di avere sufficiente visibilità dal punto di comando della poppa, della poppa e dell'eventuale verricello;

2. A bordo dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio in numero sufficiente ai mezzi di salvataggio dell'unità e delle eventuali esenzioni e/o deroghe in possesso.

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO UNITÀ DA PESCA			
Tipologia Unità	ordinaria	alternativa	Note
Unità fino a 3,00 T.s.l. e fino a 7,50 m l.p.p. (propulsione removelica)	01 Conduttore	///	///
Unità con sistema a circuizione (ciancio) di lunghezza p.p. fino a 10 m ed inferiore a 10 t.s.l	01 Comandante 01 Direttore di Macchina 01 Mozzo / Giovanotto di Macchina	01 Comandante/Direttore di Macchina 01 Marinaio 01 Mozzo / Giovanotto di Macchine	(1)–(2)
Unità di lunghezza p.p. fino a 7,50 m ed inferiore a 5,00 T.s.l	01 Comandante 01 Direttore di Macchina	01 Comandante/Direttore Macchina	(1)
Unità di lunghezza p.p. compresa tra 7,51 m. e 14,00 m. e tra 5,01 e 10,00 T.s.l.	01 Comandante 01 Direttore di Macchina	01 Comandante/Direttore di Macchina 01 Marinaio	(1)

Note:

1. Tabella alternativa **applicabile** qualora:
 - il Comandante sia in possesso di idoneo titolo professionale di Macchina e, quindi, eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
 - l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico;
 - il Comandante effettivamente imbarcato dichiarerà di avere sufficiente visibilità dal punto di comando, della poppa e dell'eventuale verricello.
2. La composizione minima dell'equipaggio potrà essere ridotta di n° 1 (uno) membro di bassa forza nei casi di navigazione di trasferimento per lavori verso altri porti dello Stato.